

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, nell'arco temporale minimo richiesto, almeno una delle seguenti condizioni:

- iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente;
- residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall'articolo 43, comma 2, del Codice civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali;

- che la giurisprudenza civilistica in proposito ha sancito che *"la residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente nel primo elemento"*;

- che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un Comune;

- che l'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;

- che l'art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;

- che l'art. 6, comma 5 del medesimo D. Lgs. 286/1998, stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;

- che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi si applica la normativa sull'iscrizione anagrafica dei cittadini di nazionalità italiana, previa verifica dell'esistenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) disporre per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, ed essere beneficiario di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale, disporre per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno ed essere beneficiario di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

- che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, gli enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

- che gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;

- che in particolare, il Sindaco, all'interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generale dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l'onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza informandone il Prefetto;

TUTTO CIO' PREMESSO;

PRESO ATTO che a seguito dell'allargamento degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, e dell'entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari all'interno degli stati membri in vigore dall'11 aprile 2007, occorre fornire adeguate disposizioni di organizzazione nell'ambito dei procedimenti connessi all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Villorba;

ATTESO che in conseguenza dell'entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata, nel corso degli ultimi mesi, si è registrato un notevole incremento dei flussi migratori da parte di cittadini provenienti da stati di recente ammissione alla Unione Europea e conseguentemente delle richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione;

DATO ATTO che accade non di rado, in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica, che gli stessi agenti si trovino al cospetto di alloggi con carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità ambientale previsti dalla legislazione vigente anche e soprattutto in considerazione del mancato rispetto dei limiti di affollamento previsti dalla Legge Regionale n. 10/1996, con pregiudizio delle condizioni igieniche dell'ambiente abitativo;

DATO ATTO, peraltro, di come:

- la condizione abitativa, accompagnata dallo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, sia un indicatore che evidenzia il grado di integrazione di ogni persona nella collettività;
- nell'accezione di abitazione si racchiuda il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere requisiti tali da soddisfare le esigenze vitali di tutti i componenti del nucleo familiare garantendo quegli spazi che il legislatore nazionale e regionale ha ritenuto indispensabili per assicurare i bisogni primari tra i quali si impongono come indispensabili le condizioni igienico sanitarie;
- la situazione abitativa può essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

CONSIDERATO, ove vengano meno i presupposti sopra enunciati, che detta carenza possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e che, laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

RICONOSCIUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre l'attuazione di adeguate misure atte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell'abitabilità degli alloggi, inserendo tale attività nell'ambito dei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica da porsi in essere contestualmente al sopralluogo di verifica dei requisiti per la registrazione all'anagrafe della popolazione;

RICORDATO per contro, come la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge e che, quindi, la verifica si pone quale distinto e autonomo atto di accertamento, dall'esito del quale può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

VISTA la necessità di provvedere in merito, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento delle iscrizioni anagrafiche;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di disporre quanto segue:

PARTE PRIMA

in applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione

residente, di operare la seguente ricognizione della normativa in vigore nell'ambito che qui interessa:

1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO

Al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Zero Branco si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R 30 maggio 1989, n.223;

2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO (artt. 7, 9 e 19 del D.Lgs. 06/02/2007, n. 30)

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente. Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico. Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione ed il nome del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al precedente punto 1, per l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione:

- A) nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato l'ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'I.N.A.I.L dello stesso. Fino al 31/12/2007 i cittadini della Romania e della Bulgaria, dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;
- B) il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. In tale circostanza tuttavia, preventivamente all'iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte degli uffici comunali, adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue, come da tabella che segue:

Limite di reddito	Numero componenti
€ 5.061,68	Solo richiedente o richiedente + un familiare
€ 10.123,36	richiedente + due familiari o richiedente + tre familiari
€ 15.185,04	richiedente + quattro familiari e oltre

Tale parametro sarà oggetto delle variazioni che seguono per gli anni successivi, da approvarsi con determinazione del Responsabile del Settore "Demografici - Assistenza - Attività Produttive".

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie;

- C) nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica avvenga per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto 1) precedente;

All'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle precedenti lettere A, B e C, seguirà l'iscrizione Anagrafica, subordinata oltre che alla verifica degli stessi anche all'accertamento della dimora abituale. Verrà, quindi, consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione, il quale dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del D.Lgs. 30/2007). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato. Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità e, quindi, già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla

scadenza del titolo stesso, nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata. Ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art. 7/3° comma del D. Lgs. 30/2007.

3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DI CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO (artt. 2 e 9 del D. Lgs. n. 30/2007)

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del D.Lgs. n. 30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica: un documento d'identità; un documento che attesti la qualità di familiare nel senso sopra richiamato o di familiare a carico; l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DI CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO (artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 30/2007).

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, è la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del relativo titolo in corso di validità. Ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 30/2007.

5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DI STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino di stato non appartenente all'Unione Europea, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati, ai sensi del D.Lgs. n. 268/98, dovranno presentare la seguente documentazione:

- titolo di soggiorno in corso di validità;
- nel caso di titolo di soggiorno scaduto, l'interessato deve produrre la prova attestante la richiesta di rinnovo dello stesso inoltrata alla Questura competente per territorio,
- passaporto valido con regolare visto d'ingresso.

Valgono anche in questo caso le condizioni richieste al punto 2 lett. A-B-C della parte prima del presente provvedimento;

PARTE SECONDA

Di disporre, in aggiunta all'applicazione della normativa generale che concerne l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposta, quanto segue a valere quale disposizione di organizzazione:

- 1) che ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all'interno del registro generale della popolazione residente, venga adeguatamente aggiornata e potenziata l'efficienza del già operativo sistema di controllo delle posizioni individuali dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea iscritti, dove sono comunque indicate la cittadinanza, la data di scadenza del titolo di soggiorno, la prova dell'avvenuta richiesta di rinnovo dello stesso qualora scaduto ovvero ogni variazione e utile informazione ad essa relativa;
 - 2) che contestualmente all'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente del Comune di Zero Branco da parte di chiunque ne presenti richiesta, venga attuata, con finalità atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un'attività di verifica volta ad accertare l'esistenza dei requisiti igienico sanitari dell'alloggio indicato per l'uso abitativo.
 - 3) di qualificare gli adempimenti preventivi sopra individuati come "valutazioni tecniche" ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 241/1990, da compiere nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di iscrizione anagrafica;
 - 4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 - 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura ed alla Questura di Treviso.
-